

A 17



N°55/02/2003

# Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE  
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare gli articoli 1 e 8;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO l'articolo 1 del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290 con i quali è stata modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 22 aprile 2002 con la quale ENEL Produzione S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione alla conversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia della potenza elettrica di 2640 MW;

68

VISTA la nota di questo Dicastero del 9 maggio 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 28 maggio 2002;

VISTO il parere positivo espresso dall'Aeronautica Militare – 2° Reparto Operativo Infrastrutture con nota prot. n. R012/8S/340/MS/DEM del 3 giugno 2002;

VISTA la delibera del 3 gennaio 2003 della comunità montana "Monti della Tolfa Allumiere" che esprime parere negativo al progetto di conversione a carbone dell'impianto di Torre Valdaliga Nord;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. N 4173/B/02 del 18 giugno 2002;

VISTA la lettera del 16 settembre 2002 con la quale ENEL Produzione S.p.A. ha integrato la documentazione già presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale;

VISTO il resoconto della riunione del 7 luglio 2003 presso il Ministero delle attività produttive fra il Ministero delle attività produttive, il Ministero delle infrastrutture, l'Autorità portuale ed Enel Produzione S.p.A. nel corso della quale sono state concordate modalità procedurali per l'espressione delle valutazioni in materia di demanio marittimo nel procedimento in oggetto;

VISTO il parere positivo espresso dall'Agenzia delle Dogane – Direzione Generale per il Lazio e l'Umbria con nota prot. n. 72211 del 31 ottobre 2003;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area rischi industriali con nota prot. n. DCPST/A4/2939/RA/CE/30 del 20 ottobre 2003;

VISTA la nota di questo Dicastero del 1 ottobre 2003, trasmessa per via fax, con la quale è stata indetta per il giorno 29 ottobre 2003 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;

TENUTO CONTO dell'accordo disciplinante i reciproci rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed Enel S.p.A. del 19 giugno 2003, già deliberato dalla Giunta Municipale con atto n. 213 del 2 maggio 2003;

VISTI i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 28 maggio 2002, 16 giugno 2003 e 29 ottobre 2003, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO, in particolare il resoconto verbale della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003 nel quale è stato espresso parere favorevole sulla valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, con il concerto del Ministero per i Beni e le attività culturali, sentita la Regione, nonché parere favorevole con

prescrizioni ove formulate, da parte dei Ministeri della Salute, dell'Interno, delle Comunicazioni e del Comune di Civitavecchia, e il parere non favorevole della Provincia di Roma;

ACQUISITA, nel corso della citata Conferenza di servizi, la delibera della Giunta Regionale del Lazio, nella quale è espressa l'intesa della Regione Lazio del 17 ottobre 2003;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Civitavecchia ha espresso, sul piano programmatico, parere favorevole alla centrale nella sua nuova configurazione, ritenendo che le iniziative intraprese a livello nazionale da ENEL Produzione S.p.A. assumano un incontestabile valore strategico, non trovandosi, tuttavia, nelle condizioni di esprimere la propria valutazione sotto i profili tecnico e amministrativo di competenza, stante la necessità di integrazione documentale per il procedimento di concessione demaniale marittima;

TENUTO CONTO che l'Autorità portuale si è impegnata in sede della citata Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003 a trasmettere, entro trenta giorni, le proprie considerazioni tecniche ed amministrative integrative del parere favorevole in via programmatica espresso in sede di Conferenza stessa;

ACQUISITO l'esito favorevole della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da ENEL Produzione S.p.A., di cui al decreto VIA/2003/0680 del 6 novembre 2003, con il quale, tra l'altro, sono superate le osservazioni formulate dalla Comunità Montana con delibera del 3 gennaio 2003;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, è stato trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate in data 11 novembre 2003;

VISTA la nota integrativa trasmessa dal Ministero della Salute, prot. n. 400-VIII/8.7/4130 del 20 novembre 2003, relativa i valori di riferimento per IPA e diossine ;

CONSIDERATO che a seguito della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, l'Autorità portuale di Civitavecchia, con nota del 28 novembre 2003, ha affermato la coincidenza fra le aree e gli specchi acquei richiesti dall'Enel Produzione S.p.A. per le opere asservite alla centrale di Torre Valdaliga Nord e quelli già assentiti alla Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. per la realizzazione della darsena energetica e grandi masse prevista dal piano regolatore portuale, chiedendo indirizzi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive;

CONSIDERATO che con la presentazione da parte di Enel Produzione S.p.A. del progetto preliminare in data 22 aprile 2002, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55, e pubblicazione, nella stessa data, sui quotidiani "Corriere della sera" e "il Messaggero", sono da ritenersi soddisfatti tutti gli oneri di notizia di avvio del procedimento nei confronti di tutti i

soggetti interessati;

VISTA la nota del 5 dicembre 2003 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia con la quale si ribadisce il parere favorevole in via programmatica espresso in sede di Conferenza di servizi e, allo stesso tempo, si sostiene che debba svolgersi un procedimento autonomo di concessione demaniale marittima, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55;

CONSIDERATO che Enel Produzione ha comunicato al Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2003 di aver incontrato l'Autorità Portuale di Civitavecchia in date 3 e 11 dicembre 2003 e di aver fornito elementi relativi all'area di concessione, all'analisi degli accosti, allo studio meteo marino, alla sezione delle banchine, ai requisiti ambientali dei sistemi di carico e scarico in conformità con le prescrizioni ambientali emerse in sede di VIA, e alle procedure di carico e scarico del combustibile;

RITENUTO che la stessa legge 9 aprile 2002, n. 55 prevede lo svolgimento di un procedimento unico che termina con un'autorizzazione unica che assorbe anche gli atti concessori e costituisce titolo sia per costruire che per esercire l'impianto;

RITENUTO che l'interpretazione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, oltre a contrastare con le disposizioni della citata legge 9 aprile 2002 n. 55, costituisce un aggravamento del procedimento autorizzativo, di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che l'Autorità portuale di Civitavecchia, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, potrà definire il capitolato d'obblighi con Enel Produzione S.p.A. per i profili tecnici ed amministrativi;

ATTESO che in sede di VIA (provvedimento del *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - decreto VIA/2003/0680 del 6.11.2003*) sono state imposte prescrizioni comuni ad Enel Produzione S.p.A. e alla Compagnia di Porto di Civitavecchia S.p.A. di ripristino della Posidonia oceanica;

CONSIDERATO che il progetto di costruzione ed esercizio della esistente centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nella configurazione alimentata a carbone rientra fra i progetti cui dare priorità secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della citata legge 17 aprile 2003, n.83;

VISTO l'atto di sottomissione per l'anticipata occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei, che l'Autorità portuale di Civitavecchia e la Compagnia Porto di Civitavecchia Spa hanno stipulato, in data 27 maggio 2002, in forma pubblica;

VISTO altresì che nelle premesse del citato atto di sottomissione è riportato che l'atto medesimo è stato rilasciato nelle more del completamento dell'istruttoria per l'eventuale rilascio della concessione definitiva, ai sensi, e per gli effetti della disposizioni di cui



all'articolo 38 del codice della navigazione;

CONSIDERATO che l'art.3 del citato atto di sottomissione dispone che l'atto medesimo "non impegna in alcun modo e a nessun effetto l'Autorità portuale stessa e ogni altra Amministrazione interessata ad addivenire al rilascio dell'eventuale definitivo atto formale di concessione";

CONSIDERATO che, ad oggi, non risulta rilasciato alcun atto formale di concessione su aree demaniali marittime nei confronti della Compagnia Porto di Civitavecchia Spa;

CONSIDERATO che in caso di concorso di più domande di concessione su aree demaniali marittime è data preferenza all'uso che risponde ad un più rilevante interesse pubblico;

RITENUTO che legge 9 aprile 2002, n.55 ha sancito la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla costruzione e l'esercizio di impianti elettrici rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico che non sia quello ambientale;

RITENUTO che il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2002 n. 55 prevede che l'autorizzazione unica sostituisce, fra gli altri provvedimenti, tutte le concessioni previste dalle norme vigenti, ivi comprese quelle demaniali indispensabili alla realizzazione delle opere marittime e portuali;

CONSIDERATO il programma delle fermate della centrale concordato tra ENEL Produzione s.p.a. e il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. ;

VISTO l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale del Lazio in data 10 dicembre 2003 che impegna la Giunta Regionale a continuare il confronto con i Comuni, i cittadini interessati, l'Enel e i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute "per fare in modo che tutte le perplessità espresse nel progetto di trasformazione vengano verificate ed accertate fino in fondo, assicurando certezze per la salute dei cittadini" e dando mandato all'Assessore all'ambiente della Regione Lazio per attuare il confronto in questione;

RITENUTO che ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, del comma 2 dell'art. 14bis e del comma 7 dell'art. 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle motivazioni sopra riportate che l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa, con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA:

#### Art. 1

1. L'ENEL Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125, cod. fisc. 05617841001 - ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio della esistente centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nella configurazione alimentata a carbone, costituita da tre sezioni della potenza elettrica complessiva di circa 1980 MW e delle opere infrastrutturali connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali, come riportate nell'istanza autorizzativa e nella ulteriore documentazione trasmessa. Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella planimetria e nella corografia che, unite al presente decreto in allegato 1, ne costituiscono parte integrante.

#### Art. 2

1. La costruzione della centrale e delle opere connesse di cui all'articolo 1 dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate e riportate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto altresì ad osservare le prescrizioni e le condizioni di utilizzo degli specchi di mare interessati dalle opere marittime secondo le modalità previste dal capitolato d'obblighi da stipulare con l'Autorità Portuale di Civitavecchia.

#### Art. 3

1. I lavori di realizzazione della trasformazione a carbone hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2004 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2008. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Civitavecchia.

Art. 4


1. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a mantenere la centrale in stato di perfetta efficienza ai sensi dell'art.1 – quinquies, comma 1 della legge 27 ottobre 2003 n.290.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 24 DIC. 2003

IL DIRETTORE GENERALE





ALLEGATO "1"

0	20/10/'03	AT-SV/PRO/sga	AT-SV/Progettazione	AT-SV/Progettazione
Rev.	Data	Esecutore	Contr. e/o collab.	Approvazione
<b>Enel</b> <b>DIVISIONE GEM</b> <b>AT-SVILUPPO IMPIANTI</b> <b>PROGETTAZIONE</b>		<b>Oggetto</b> CENTRALE TERMoeLETTRICA DI TORREVALDALIGA NORD TRASFORMAZIONE A CARBONE		
		PLANIMETRIA GENERALE RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME E SPECCHI ACQUEI		
Codice AT-SV/PRO		T   N   0   0   0   0   0   D   I   A   A   T   S   V   P   5   0   2		
SCALA	1 : 2500	Disk a_imp	File TN_502_rrr0	Foglio 1 di 1



67


66

65

64

2° 05' 00"  
2° 05' 08"



0	11.02.2002	PSV-NCO-P/sfa	PSV-NCO-P	PSV-NCO-P
Rev.	Data	Esecutore	Contr. e/o collab.	Approvazione
 <b>Enel</b> Produzione  SVILUPPO IMPIANTI		<b>Oggetto C.LE TERMOELETTRICA DI TORREVALDALIGA NORD</b>		
		PROGETTO DI TRASFORMAZIONE A CARBONE CON INSTALLAZIONE DI CALDAIE ULTRASUPERCRITICHE DESOLFORATORI - INFRASTRUTTURE  <b>COROGRAFIA</b>		
Codice NCO-P		T   N   0   0   0   0   0   0   D   I   A   N   C   O   P   4   0   0   1		
SCALA 1 : 25000		Disk	File TN_4001	Foglio 1 di 1

15

16

17

18

## ALLEGATO 2 art. 2

### PRESCRIZIONI FORMULATE DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

#### **Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – decreto DEC/VIA/2003/0680 del 6 Novembre 2003:**

Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, Enel Produzione s.p.a. dovrà presentare, per l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente, gli elaborati sotto riportati:

**Sistema di misurazione in continuo delle emissioni.** Progetto del sistema di misurazione in continuo delle portate volumetriche e delle concentrazioni di inquinanti nei fumi (SME, sistema di monitoraggio delle emissioni). Tale progetto dovrà individuare le metodologie di misura per ciascun parametro, nonché le prestazioni previste in termini di affidabilità e precisione delle misure.

**Piano delle campagne di monitoraggio e biomonitoraggio** di cui alle prescrizioni sulla qualità dell'aria.

**Gestione della movimentazione di materiale pulverulento.** Rapporto tecnico mirante all'individuazione ed alla descrizione progettuale delle migliori tecnologie per lo scarico/carico dalle navi di carbone, calcare e gesso e ceneri; l'eventuale conferma della tecnologia proposta nello studio di impatto ambientale - SIA (benna con sistemi di abbattimento polveri in depressione atmosferica), o l'adozione di tecnologie alternative finalizzate all'ulteriore abbattimento delle polveri generate in fase di carico/scarico dalle navi dovrà essere adeguatamente motivata e descritta evidenziando le ragioni tecniche ed ambientali della scelta.

**Recupero e reinserimento di Posidonia Oceanica.** Enel Produzione s.p.a., in considerazione delle modifiche progettuali che l'intervento di trasformazione della centrale renderà necessarie alla configurazione originaria della Darsena Energetico - Grandi Masse, dovrà mettere in atto un coordinamento unico con la Compagnia Porto di Civitavecchia e con l'Autorità Portuale finalizzato all'ottemperanza della prescrizione relativa alla caratterizzazione e reimpianto di Posidonia Oceanica, definita nel parere di VIA della variante del Piano Regolatore Portuale del Porto di Civitavecchia.

Nell'ambito di tale coordinamento dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto esecutivo ed il programma di monitoraggio degli interventi di restauro della Posidonia. Essi dovranno contenere, oltre a quanto già specificato nel parere citato: la definizione dei tempi per l'avvio dei lavori di caratterizzazione, che comunque dovranno essere completati prima dell'avvio dei lavori a mare; la definizione della struttura (nominativo dei responsabili dei lavori, enti coinvolti, funzioni) che Enel Produzione s.p.a. e Compagnia Porto di Civitavecchia utilizzeranno per l'esecuzione dei lavori di caratterizzazione, restauro e monitoraggio della Prateria di Posidonia; il programma temporale delle attività da considerare impegnativo ed in base al quale gli enti competenti eserciteranno le successive verifiche di competenza.

**Piano di gestione dei rifiuti.** Piano di gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere; in tale piano dovranno essere descritte le quantità di rifiuti per categoria CER, le loro modalità di smaltimento, le discariche di destinazione finale, le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili.

**Impianti di trattamento acque.** Progetto definitivo del nuovo impianto integrato di trattamento delle acque reflue, inclusivo del reticolo fognario e delle modalità di recapito nel corpo idrico ricevente, citato a pag.105 dello Studio di Impatto Ambientale; dovrà essere inoltre presentato un progetto definitivo per la riduzione del carico di nutrienti proveniente dalla piscicoltura, preservandone comunque l'attività e l'allontanamento della linea di costa di tale scarico, al fine di migliorarne la diluizione nelle acque marine.

**Razionalizzazione delle linee elettriche.** Progetto definitivo di smantellamento od interrimento dei seguenti elettrodotti: variante in ambito urbano del tratto finale della linea 150 KV Santa Lucia – Civitavecchia, prima della sottostazione elettrica di Fiumaretta, con innesto nella adiacente stazione FF.SS. e con smantellamento del tratto di linea dimesso; interrimento del tratto finale della linea a 150 KV Vigna Turci – Civitavecchia di proprietà della Società Enel Distribuzione s.p.a., in corrispondenza del quartiere di San Liborio; interrimento del tratto iniziale della linea a 150 KV Civitavecchia – Santa Marinella, in corrispondenza del quartiere di San Gordiano.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio costituirà un Comitato di Controllo, con oneri di funzionamento a carico del proponente, formato da componenti delle direzioni VIA, ICRAM e SIAR e dalla commissione VIA, coadiuvato da esperti di ISPELS, APAT, Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute, con la funzione di verificare, entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui sopra, l'adeguatezza degli elaborati presentati e di stabilire le ulteriori modalità di controllo in corso d'opera. Il Comitato dovrà integrarsi, per le specifiche competenze, con l'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia previsto dagli accordi con il Comune.

Inoltre Enel Produzione s.p.a. dovrà provvedere a:

1. Organizzazione della viabilità nella fase di cantiere e di esercizio alla circolazione di mezzi pesanti, inclusi i carichi eccezionali, da e per Torrevadliga Nord finalizzato alla individuazione di regole e percorsi atti a minimizzare l'impatto sul centro urbano di Civitavecchia e quanto più possibile l'attraversamento. Piano mirante allo spostamento e trasporto di urea su ferrovia.
2. Utilizzo di "marmettola" nei desolficatori. Stante quanto riportato in relazione SIA alla possibilità di utilizzare questo materiale per la desolforazione.
3. Presentazione del progetto definitivo delle opere compensative: "Parco dei serbatoi", pista ciclabile e porticciolo da diporto e successiva realizzazione di tali opere.
4. Progettazione di interventi di abbattimento del rumore: progetto di dettaglio finalizzato a contenere i livelli sonori e di zonizzazione acustica vigenti nel Comune di Civitavecchia.

**Prescrizioni relative ai limiti alle emissioni ed alla qualità dell'aria:**



**Alimentazione della centrale:** per l'alimentazione della centrale potrà essere utilizzato come combustibile esclusivamente carbone.

**Limiti alle concentrazioni di emissione:** per ciascuna canna della ciminiera:

1. NOx: 100 mg/Nm<sup>3</sup> come NO<sub>2</sub>
2. SOx: 100 mg/Nm<sup>3</sup> come SO<sub>2</sub>
3. Polveri totali: 15 mg/Nm<sup>3</sup>

I limiti di emissioni si intendono rispettati se la media delle concentrazioni riferite ad un'ora a condizioni normali e tenore volumetrico di ossigeno del 6% è inferiore al limite stesso.

Il Ministero della Salute, in sede di conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, ha prescritto la fissazione dei seguenti valori di riferimento (in mg/Nm<sup>3</sup>) per i seguenti microinquinanti:

5 per NH<sub>3</sub>, 0,01 per IPA, 0,1 ng/Nm<sup>3</sup> per le diossine, 0,05 per Hg, 0,05 per Cd+Tl e 0,5 come somma di Sb,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V e Sn. Inoltre ha precisato che:

1. i valori indicati per gli IPA e per le diossine sono valori medi rilevati per un periodo di campionamento di otto ore, mentre per gli altri inquinanti di un'ora;
2. per gli IPA il valore di 0,01 mg/Nm<sup>3</sup> si intende come somma di:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a, h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a, e]pirene
- Dibenzo[a, h]pirene
- Dibenzo[a, i]pirene
- Dibenzo[a, l]pirene
- Indeno [1, 2, 3 - cd]pirene

3. per le diossine il valore di 0,1 ng/Nm<sup>3</sup> si intende come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE), come sotto riportato:

		FTE
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano	(OCDF)	0,001

Tali valori saranno fissati a valle di un apposita campagna di misurazioni da effettuare dopo l'entrata in esercizio della prima sezione a carbone.

**Limitazione dei flussi di massa di CO<sub>2</sub>:** Le emissioni di CO<sub>2</sub> non dovranno superare quelle che si avrebbero con il funzionamento a 6000 ore / anno della precedente alimentazione ad olio combustibile, fino a nuovo accordo ENEL/MATT relativo alla riduzione dei gas serra.

**Limitazione dei flussi di massa di polveri totali.** Sono fissati i seguenti valori di polveri totali:

**Particolato totale sospeso:** 35 t/mese, con un limite massimo annuale, richiesto dal Ministero della Salute in sede di conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, pari a 390t.

Il flusso di massa di tale inquinante dovrà essere calcolato a partire dalla concentrazione di polveri nei fumi e di portata volumetrica dei fumi a riferimento tenore volumetrico di ossigeno 6% ;applicando inoltre ai flussi di massa un fattore correttivo basato sulla misura dei venti effettuata dall'anemometro installato nella centrale di Torrevaldaliga;

1. 0,6 per le ore in cui la direzione media oraria di provenienza dei venti dalle direzioni N e ESE incluse;
2. 1,4 per le ore di calma di vento (velocità del vento inferiore a 1 m/s)
3. 1 per tutte le altre condizioni

**Rilevamenti alle emissioni:** dovranno essere effettuati con cadenza annuale, secondo un protocollo da concordare con ARPA Lazio, rilevamenti periodici degli inquinanti al camino, finalizzato alla misurazione dei seguenti inquinanti:

1. Microinquinanti: Metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici Aromatici, PCDD/PCDF. Particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore.
2. Ammoniaca.
3. Alogenuri.

Per i primi due anni di esercizio i rilevamenti di cui sopra avranno cadenza semestrale.

**Campagne di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico:** dovranno essere replicate annualmente, secondo un protocollo da concordare con ARPA Lazio le campagne di monitoraggio di microinquinanti già effettuate presso i siti Aurelia, S. Agostino, Poggio Ombriccolo, parco Antonelli. La frequenza delle campagne di rilevamento degli IPA dovrà essere quella prevista dalla normativa per la verifica del rispetto di limiti di legge sulla qualità dell'aria. Particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore. Dovrà essere assicurata, attraverso

l'Osservatorio Ambientale, la diffusione dei dati alla popolazione tramite un report annuale da concordare con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e l'ARPA Lazio.

**Campagne di biomonitoraggio.** Dovrà essere messo in atto il programma di biomonitoraggio secondo le specifiche descritte da ENEL nello studio di impatto ambientale.

**Stazioni di monitoraggio – dispositivi per il controllo delle emissioni diffuse di polveri.**

Dovrà essere messo in atto, secondo un protocollo da concordare con ARPA Lazio, l'aggiornamento delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria gestite da Enel secondo le specifiche riportate nello studio di impatto ambientale; a queste dovrà essere aggiunta una stazione di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico finalizzata alla caratterizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle banchine carbone e calcare/gesso/ceneri, ed un sistema per il rilevamento in continuo sulla sorgente costituita dal sistema di scarico di carbone dalla nave dalle emissioni diffuse di polveri. Dovrà essere assicurata la diffusione dei dati alla popolazione tramite un report annuale da concordare con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e l'ARPA Lazio, in coordinamento con l'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia.

Per quanto non espressamente riportato valgono le prescrizioni indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale del 6 novembre 2003.

**Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio – Prot ST/402/21394/2003 del 18 giugno 2003:**

Rispetto delle condizioni dettate dalla soprintendenza per i beni archeologici per l'Etruria meridionale. In particolare:

1. Presenza in corso d'opera di professionisti di fiducia della soprintendenza stessa
2. Asportazione stratigrafica delle esistenze protostoriche esistenti nel settore di costa ancora libero da costruzioni.
3. Effettuazione di indagini subacquee per la verifica dei fondali sui quali si costruiranno le banchine.

**Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - area rischi industriali: Prot. DCPST/A4/2939/RA/CE/30:**

Osservanza delle prescrizioni del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma ed in particolare: presentazione da parte di Enel, prima dei lavori, di un progetto definitivo per il parere antincendio di competenza che dovrà contenere:

1. Un'analisi dei rischi che metta in evidenza gli scenari incidentali possibili e le conseguenze ad esso correlate
2. Il dettaglio degli impianti antincendio di protezione attiva fissi ed automatici previsti per tutte le parti pericolose della centrale.
3. Il dimensionamento delle vie di esodo per i lavoratori.
4. I percorsi di accesso per le squadre dei VVF di soccorso, a tutte le zone pericolose potenzialmente interessate da incendio e/o esplosione.

Documentazione dettagliata della fase transitoria di cantiere chiarendo il passaggio temporale dall'esercizio dell'esistente centrale ad alimentazione ad olio pesante all'esercizio di quella finale ad alimentazione a carbone. Per tale fase dovrà essere prodotta apposita valutazione del rischio di incendio e di esplosione.


**Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Generale per il Lazio e l'Umbria prot. n. 72211 del 31 ottobre 2003:**

Indicazione, negli elaborati del progetto definitivo, delle misure che Enel Produzione intende adottare per consentire l'accertamento delle materie prime destinate alla combustione e la misura dell'energia elettrica destinata alla distribuzione e agli usi di centrale. In conferenza di servizi del 29 ottobre 2003, l'Agenzia delle Dogane ha segnalato che la realizzazione delle opere previste rientra nel campo di applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 374/90.

**Prescrizioni della Regione Lazio – delibera della Giunta regionale del 17 ottobre 2003:**

Recepimento delle condizioni di costruzione ed esercizio riportate nel parere reso dalla Regione nell'ambito del procedimento di VIA, con determinazione B1058 del 26 maggio 2003 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del Dipartimento Territorio ed in particolare:

1. Monitoraggio statistico sui piani sanitari della popolazione, successivo all'entrata in funzione della centrale, con cadenza ciclica annuale, per verificare eventuali variazioni nelle classi epidemiologiche delle malattie più frequenti e delle cause di mortalità nell'area;
2. Installazione di un sistema di monitoraggio e registrazione delle emissioni di ammoniaca, secondo la migliore tecnologia disponibile;
3. Riduzione del numero di gruppi di potenza da 4 a 3 ad ottimizzazione del funzionamento ed esercizio per garantire una emissione di ossidi di azoto e di zolfo non superiore rispettivamente a 3.450 e 3.750 tonnellate annue;
4. Adozione delle previste tecnologie di abbattimento dei fumi con inserimento di sistemi di lavaggio;
5. Istituzione di un osservatorio ambientale sull'impatto delle emissioni sulla popolazione e sul territorio. Tale osservatorio dovrà essere composto da rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Roma, dei Comuni interessati; dalla ASL, dell'ARPA, del Ministero della



Salute, del Ministero dell'Ambiente, altra ad altri eventuali enti nazionali di rilevanza scientifica ed enti di ricerca pubblici e privati;

6. Studio in dettaglio della fattibilità tecnica di cessione del calore refluo alle industrie limitrofe;
7. Presentazione di un piano dettagliato di dismissione dei vecchi impianti e di razionalizzazione degli elettrodotti insistenti sul territorio;
8. Adozione di sistemi che impediscano la diffusione delle polveri di carbone nelle fasi di approvvigionamento, movimentazione e stoccaggio;
9. Monitoraggio dell'ambiente marino antistante la centrale, per quanto riguarda l'inquinamento chimico-fisico derivante dall'esercizio della centrale o dalle attività ad esso connesse, e l'inquinamento termico connesso allo scarico a mare delle acque di processo.

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. *7* fogli, *1 planimetria*,  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

*1 cartografia e 7 fogli*

Roma, *13* D. D. I. C. 2003

FUNZIONARIO

